

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2077 DEL CONSIGLIO**  
**del 20 dicembre 2018**

**recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/53/UE del Consiglio <sup>(2)</sup> il Regno del Belgio è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2015 ad applicare una misura speciale intesa a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 25 000 EUR. Tale autorizzazione è stata di conseguenza prorogata fino al 31 dicembre 2018 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Con lettera protocollata presso la Commissione il 12 settembre 2018 il Belgio ha chiesto l'autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura speciale per un periodo limitato.
- (3) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 14 settembre 2018 la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dal Belgio agli altri Stati membri. Con lettera del 17 settembre 2018 la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.
- (4) Secondo il Belgio la misura speciale riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e le autorità fiscali e contribuisce pertanto a semplificare la riscossione dell'imposta. La misura speciale è e resterà interamente facoltativa per i soggetti passivi.
- (5) Considerato il potenziale impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e le autorità fiscali senza che ciò incida in modo sostanziale sul gettito IVA complessivo da generare, si propone che la misura speciale sia prorogata per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.
- (6) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2021 entri in vigore una direttiva recante modifica di tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
- (7) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Belgio deve effettuare il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (8) La decisione di esecuzione 2013/53/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2013/53/EU del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

